



Atto costitutivo e statuto dell'Associazione

È costituita l'Associazione senza fini di lucro "ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLÉ FUTURO DEL PIEMONTE" che assume il seguente statuto:

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione "Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro del Piemonte", organizzazione senza fini di lucro operante nel campo della promozione della cultura e della valorizzazione della natura e dell'ambiente. Tale Associazione ascrive la propria attività, in ambito piemontese, in qualità di Ente emanato dall'Associazione "Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro" ONLUS Dell'Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro, l'Istituto del Piemonte assume principi ideali, obiettivi, facendo propria la relativa esperienza.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha la propria sede legale in Torino. Possono essere istituite all'interno del territorio regionale altre sedi operative, oltre alla sede legale.

ART. 3 - SCOPI

L'Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro del Piemonte è un'Associazione no-profit a scopi morali, sociali e culturali per la tutela, la valorizzazione e la promozione della natura e dell'ambiente e del patrimonio culturale, storico e artistico, nell'ambito della regione Piemonte.

L'Associazione opera con ogni possibile modalità (informativa, orientativa, formativa ed educativa rivolta ai formatori, agli insegnanti, agli studenti e ai cittadini in genere), promuovendo altresì la tutela dei diritti civili e lo sviluppo delle libertà e dei diritti dell'umanità sanciti dalla Costituzione italiana e dalle carte internazionali, con particolare attenzione per le giovani generazioni, le minoranze, i deboli e gli emarginati e nel rispetto dei diritti delle altre specie viventi e degli equilibri ambientali, in una dimensione



transnazionale e interculturale.

In particolare, nel campo dell'istruzione e della formazione, l'azione dell'Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro del Piemonte è diretta a contribuire al miglioramento della qualità del sistema educativo, delle metodologie educative, delle strutture di formazione e orientamento, degli ordinamenti legislativi, delle procedure amministrative, del grado di preparazione, aggiornamento e sensibilità civile del personale dirigente e docente, della collaborazione interistituzionale, in modo che i valori precedentemente richiamati siano il fondamento di un sistema di istruzione e formazione pubblico e laico, aperto a tutti, capace di rimuovere effettivamente i fattori di diseguaglianza e di permettere, contemporaneamente, il libero dispiegarsi delle differenti personalità ed aspirazioni di ciascuno, formatore di cittadini consapevoli, improntato al rispetto della dignità, della salute e delle condizioni di vita e di lavoro sia degli operatori sia degli utenti del servizio scuola.

L'Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro del Piemonte, compatibilmente con la sua natura di Onlus, si avvale di tutti gli strumenti che saranno ritenuti validi per il raggiungimento dei suoi scopi, quali, indicativamente e non esaustivamente, la ricerca culturale, l'organizzazione del volontariato, gli scambi giovanili e la promozione di partenariati tra realtà piemontesi e altre realtà, la promozione di dibattiti, conferenze ed incontri, l'attivazione di servizi per i formatori, i giovani, le fasce deboli e la collettività in genere, la promozione di reti di enti pubblici e privati, lo studio dei problemi dell'educazione sul piano storico, sociologico, pedagogico e didattico, l'informazione, l'intervento sociale, la costituzione di archivi e banche dati, la gestione di centri didattici e di educazione ambientale e di ospitalità, l'orientamento, l'organizzazione di corsi e stages di formazione e di aggiornamento professionale, la pubblicazione di libri, periodici e materiali multimediali, la raccolta e la diffusione di documentazione su esperienze didattiche, la consulenza alle autorità scolastiche e a tutti gli enti e



organismi interessati, sia a livello italiano sia a livello internazionale.

L'Istituto incoraggia inoltre la solidarietà fra gli associati e promuove attività che favoriscano la reciproca conoscenza e il soddisfacimento degli interessi culturali e l'implementazione professionale.

L'Istituto sviluppa rapporti di collaborazione con i singoli, le associazioni e gli enti pubblici e privati che perseguano finalità analoghe o complementari in Italia e nel mondo e partecipa, ove esistano, a consorzi, reti, consulte di associazioni e organismi interessati e ne promuove, ove utile e possibile, la costituzione. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste per le Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - DURATA

I soggetti stipulanti convengono di fissare la durata dell'Associazione - sino al 31/12/2050.

Alla scadenza del termine come sopra indicato, la durata dell'Associazione potrà essere prorogata dall'Assemblea.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Gli associati possono essere persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati.

L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione delle sue finalità generali e del suo statuto.

Diviene associato chi, condividendo le finalità, l'ispirazione ed i principi dell'Associazione, sottoscrive una quota, fatto salvo quanto indicato successivamente nel caso di persone giuridiche

Gli associati si dividono in ordinari ed onorari.

Tutti gli associati hanno uguale diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali .

La quota associativa è intrasmissibile, e non rivalutabile.

Per meriti particolari, l'Assemblea ordinaria può deliberare l'attribuzione della qualifica di associato onorario, annuale o sino al termine della durata dell'Associazione, con pienezza di diritti e senza obbligo di versamento della quota predetta.



Nel caso di associati persone giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale o da un suo delegato, ed il voto è comunque singolo. In quest'ipotesi, l'Assemblea può deliberare i criteri di stipula preventiva di una convenzione onde disciplinare le modalità dei rapporti tra l'Istituto Scholé Futuro del Piemonte e gli associati aventi caratteristiche istituzionali.

ART. 6 - PATRIMONIO. QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, integrata dalla vendita di pubblicazioni e servizi, contributi pubblici o privati, donazioni e lasciti e altre forme di finanziamento consentite dall'ordinamento. Il peso di ciascun associato nei processi decisionali, in sede di Assemblea, è da intendersi uguale.

L'ammontare delle quote annuali di partecipazione è stabilito dall'Assemblea e vale per l'anno solare successivo.

È fatto divieto di distribuire agli associati, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione o capitali, fondi e riserve. Eventuali avanzi di amministrazione accertati in sede di approvazione del rendiconto sono obbligatoriamente reimputati al bilancio di previsione e destinati all'incremento delle attività associative e/o del fondo sociale, in conformità di quanto disposto dalla normativa vigente sulle Onlus.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO, RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato, con i relativi diritti e doveri, si perde per recesso, per mancato pagamento delle quote sociali per un intero esercizio finanziario, circostanza da accertare con provvedimento dell'Assemblea in seduta ordinaria ai sensi del successivo art. 10, o per esclusione.

Il venire meno del rapporto associativo, quale che ne sia la causa, non comporta alcun diritto alla restituzione delle quote versate od alla divisione del patrimonio



dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria può deliberare a maggioranza l'esclusione di un associato in caso di disaccordo grave tra l'agire di questi e gli scopi promossi dall'Associazione (di cui all'art. 3). L'esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato e avrà effetto decorsi 15 giorni dalla comunicazione.

Nel caso in cui detto associato fosse una persona giuridica, la cui attività in connessione con l'Associazione fosse regolata da apposita convenzione, l'esclusione comporterà anche l'automatico scioglimento della convenzione a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di esclusione.

Avverso il provvedimento d'esclusione è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria, secondo le norme di legge.

Prima del termine è comunque ammesso il recesso di ciascun associato.

I singoli associati potranno recedere trascorso un periodo pari ad almeno sei mesi dall'avvenuto acquisto della qualità di associato e fermo restando l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno solare all'interno del quale avviene l'esercizio del recesso.

Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni dalla sua comunicazione in forma scritta all'Associazione.

ART. 8 - NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI SOCIALI

Le attività organizzative dell'Associazione saranno esplicate dai seguenti Organi:

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria.

Il Presidente dell'Associazione.

Il Direttore.

Il Coordinatore dei servizi con funzioni di supporto alla direzione.

Il Comitato di Controllo.

Il Comitato Scientifico.

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci economici di



previsione annuale e del conto consuntivo.

Tali documenti, redatti dal Direttore e vistati dal Comitato di Controllo, sono improntati ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il bilancio di previsione annuale è proposto all'Assemblea per l'approvazione, di norma, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno solare; il consuntivo, di norma, entro la data del 30 giugno di ogni anno solare;

L'Assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o la convocazione venga sollecitata dal Direttore o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Qualora il Presidente, in questo ultimo caso, non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e devono essere comunicati per scritto, sia esso cartaceo o elettronico, all'indirizzo degli associati risultante dall'elenco dell'Associazione, almeno otto giorni prima della seduta. Presso la sede dell'Associazione devono essere depositati i documenti relativi all'ordine del giorno, a disposizione degli associati otto giorni prima della riunione.

Le sedute dell'Assemblea sono aperte a tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei partecipanti presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'Assemblea delibera in sede straordinaria altresì qualora debba decidere sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. In questo caso occorrerà il



voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, eccezion fatta per l'elezione del Presidente.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Direttore, con il compito di relazione circa l'andamento delle iniziative curate dall'Associazione. Il Coordinatore dei servizi in supporto alla direzione sarà altresì presente, e curerà la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Competono all'Assemblea:

- a) l'approvazione dei programmi, del bilancio annuale, di previsione e consuntivo;
- b) l'approvazione degli atti di indirizzo;
- c) la nomina del Direttore, la revoca del medesimo e l'azione di responsabilità nei confronti dello stesso;
- d) la nomina del Coordinatore dei servizi di supporto alla direzione, la revoca del medesimo e l'azione di responsabilità nei confronti dello stesso;
- e) la nomina dei componenti del comitato di controllo;
- f) l'individuazione dei criteri direttivi per la stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche e soggetti privati;
- g) la determinazione degli importi delle quote d'iscrizione per ciascun anno;
- h) la costituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- i) le modifiche al presente Statuto.

L'Assemblea delibera - su proposta del Direttore - in merito alle indennità di carica e ai compensi relativi alle cariche sociali.

2. Il Presidente è eletto, per un quinquennio, dall'Assemblea nel suo seno, a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta degli associati.

Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolve dal componente più anziano del Comitato di controllo.

Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta l'Associazione e convoca l'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze,



sottoscrive unitamente al Coordinatore dei servizi in supporto alla Direzione i verbali delle deliberazioni dell'Associazione e vigila sulla pubblicazione delle medesime mediante affissione in apposito albo presso la Sede dell'Associazione;

b) controlla l'attività complessiva dell'Associazione e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;

c) propone i candidati da designare quali componenti del Comitato Scientifico.

Fermo quanto previsto dal successivo comma 3) in ordine alla competenze di gestione del Direttore, il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

3. L'Assemblea provvede all'elezione di un Direttore con pieni ed esclusivi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Il Direttore ha la rappresentanza dell'Associazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con poteri di firma disgiunta da quella del Presidente.

Il Direttore deve essere scelto fra persone dotate di speciale competenza e qualificazione professionale per studi compiuti, per funzioni disimpegnate nell'ambito del suo ordinario rapporto d'impiego, o per pubblici uffici ricoperti. Competenze e qualificazioni professionali sono accertate mediante audizione da parte dell'Assemblea e mediante esame dell'eventuale documentazione prodotta. Al termine del quinquennio, tale nomina andrà rinnovata con le stesse modalità, anche temporali, di assunzione. Il Direttore deve essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità sopra previsti. Il medesimo, per quanto associato, non ha diritto di voto in Assemblea nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la propria responsabilità.

Il Direttore è l'organo che traduce gli indirizzi espressi dall'Assemblea mediante atti operativi in ordine all'attività ed alla amministrazione della Associazione. Qualunque ulteriore competenza può essere attribuita dall'Assemblea al Direttore, eccezione fatta per quelle già riconosciute ad altri Organi dal presente statuto.



Il Direttore, qualora decaduto per rinuncia, dimissioni, revoca o scadenza del mandato, può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza, a pena di nullità dei medesimi, assumendone in caso contrario responsabilità personale.

Il Direttore può essere revocato a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia deliberata dall'Assemblea ordinaria, con la maggioranza assoluta dei soci.

Alla sostituzione del Direttore revocato l'Assemblea provvede, di norma, nella stessa seduta sentendo il Presidente e scegliendolo fra persone dotate di speciale competenza e qualificazione professionale per studi compiuti, per esperienza, per funzioni disimpegnate o per pubblici uffici ricoperti, secondo la medesima procedura adottata e sopra descritta per la nomina del Direttore. In ogni altro caso di venir meno del Direttore, alla nuova nomina provvede l'Assemblea con le modalità previste dal presente articolo.

4. L'Assemblea provvede altresì alla nomina di un Coordinatore dei servizi di supporto alla direzione, il quale svolgerà il proprio mandato sulla scorta delle direttive del Direttore.

Anche tale figura organica deve possedere una speciale competenza e qualificazione professionale per esperienza maturata e/o per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate e/o per pubblici uffici ricoperti, e mediante esame dell'eventuale documentazione prodotta. Al termine del quinquennio, tale nomina andrà rinnovata con le stesse modalità, anche temporali, di assunzione. Valgono per tale figura tutte le disposizioni - in quanto compatibili - indicate al precedente comma 3) per la nomina e lo svolgimento dell'incarico del Direttore. Il Coordinatore dei servizi di supporto alla direzione è legato da apposito rapporto fiduciario al Direttore: in caso di revoca di quest'ultimo, anche questi è automaticamente revocato, salva una sua eventuale



conferma con assenso del nuovo Direttore.

Il Direttore può altresì proporre all'Assemblea - ottenendo dal Presidente della stessa la sua convocazione a tal fine - la revoca del coordinatore, qualora questi disattenda le direttive impartitegli dall'Amministratore stesso nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico. Tale revoca viene in ogni caso deliberata dall'Assemblea, risultando al proposito il potere del Direttore meramente propositivo.

5. Il Comitato di controllo, con funzioni di revisore dei conti è composto da uno a tre membri, scelti di norma fra iscritti nel registro dei revisori contabili ed è eletto dall'Assemblea con le modalità, anche temporali, stabilite dal precedente comma 3) per la nomina del Direttore.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti del comitato di controllo possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze, consultare il Presidente e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.

Il mandato dei componenti ha durata di un quinquennio ed essi non sono revocabili se non per giusta causa.

6. Il Comitato Scientifico, con funzioni di alta consulenza e propositive, viene designato dall'Assemblea su proposta del Presidente che dovrà sottoporre all'Assemblea una rosa di candidati presentando il relativo curriculum. Il numero dei suoi componenti viene determinato dall'Assemblea.

7. Il Presidente dell'Associazione e il Presidente del Comitato Scientifico nominano di comune accordo i responsabili di aree, dipartimenti e gruppi di lavoro. Il Comitato dura in carica un quinquennio; qualora nel corso del mandato venga meno uno o più componenti il Presidente convocherà l'Assemblea affinché questa proceda all'integrazione del Comitato.

Il Comitato nomina al proprio interno un Presidente, revocabile dal Comitato stesso e con mandato di durata coincidente con quella di quest'ultimo, il quale svolge funzioni di consulenza nei confronti del Presidente



dell'Associazione circa le modalità operative, la scelta dei collaboratori e dei consulenti.

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente, onde discutere le linee di intervento dell'Associazione. Viene consultato dagli altri organi sociali in occasione dell'avvio di nuovi progetti di particolare rilievo. Può presentare relazioni e proposte all'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio.

ART. 9 - DIRITTO DI INIZIATIVA DEGLI ASSOCIATI

Si conviene che ciascun associato ha diritto di sottoporre proposte e problematiche attinenti l'attività dell'Associazione stessa.

ART. 10 - QUOTE ASSOCIATIVE E SERVIZIO DI TESORERIA

Il pagamento delle quote associative di pertinenza dei singoli associati deve avvenire all'atto dell'iscrizione e, successivamente, entro il 31 gennaio ogni anno.

L'esclusione dell'associato moroso da parte dell'Assemblea dovrà essere comunicata per iscritto all'associato, in forma cartacea, e avrà effetto decorsi 15 giorni dalla comunicazione.

Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato ad un Istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge. Il potere di firma relativamente ad ogni spesa viene attribuito al Direttore.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia concernente i rapporti derivanti dall'Associazione sarà devoluta al Tribunale di Torino con esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente competente in via alternativa.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E MATERIALI

Il Direttore provvede a stabilire precise modalità di: 1. Organizzazione e gestione delle risorse umane disponibili o da reperire per il raggiungimento degli scopi organizzativi che si propone la presente convenzione, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento (assunzioni, dimissioni, etc.).



2. Utilizzo e reperimento dei beni mobili strumentali e non, e del materiale di consumo. Detti beni devono essere dettagliatamente inventariati.

Per l'adozione dei provvedimenti di valore particolarmente rilevante di cui all'art. 12.1 e all'art. 12.2, dovrà essere acquisito il parere del Presidente e il parere tecnico del Comitato di controllo.

ART. 13 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

Il Direttore si assume l'onere di gestione finanziaria provvisoria, fino all'approvazione - ad opera dell'Assemblea - del primo bilancio di previsione. Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge, ai regolamenti ed agli usi disciplinanti la materia di cui trattasi.

ART. 14 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione - al di là dell'ipotesi del termine di scadenza, non rinnovato - può essere deliberato solo con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati nel corso di un'Assemblea straordinaria. In tal caso, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di tutte le poste attive ad esso pervenute, viene destinato, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legge, esclusivamente ad altre ONLUS od a scopi di pubblica utilità, indicati dall'Assemblea stessa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.